

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 16-05-19 Numero 126

Oggetto: RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018 DALLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - PROVVEDIMENTI
--

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 11:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	A

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con testamento olografo del 17/10/1918 il benefattore Marchese Dr. Giuseppe Lazzarini, lasciava in eredità a favore della Congregazione della Carità di Pollenza i 4/16 dei beni disponibili con l'obbligo di corresponsione annuale a favore di ciascuno degli Enti "Asilo infantile Mons. Marinozzi" e "Società Operaia di Pollenza" una somma pari al 4% dei 2/10 del patrimonio ereditato;

-che nel testamento si leggeva "...b) la Congregazione di Carità stessa a partire dal giorno in cui è pervenuta in possesso del patrimonio ereditato, per semestri posticipati, dovrà corrispondere una somma equivalente agli interessi del 4% (quattro per cento) dei due decimi di tale patrimonio ereditato in favore dell'Asilo Infantile Marinozzi di Pollenza, ed altra eguale somma, dovrà pure corrispondere nel modo come sopra, in favore della Società Operaia di Pollenza, la quale dovrà dividere tale reddito come meglio crederà fra la Società operaia maschile e quella femminile. C) qualora l'Asilo Infantile, o la Società Operaia venissero per qualsiasi motivo a mancare dette somme resteranno a beneficio della stessa Congregazione di Carità, la quale per altro sarà sempre tenuta a soddisfare i suoi impegni, qualora l'Asilo Infantile o la Società Operaia, venissero nuovamente ricostituiti, con le approvazioni delle competenti autorità....";

-che alla Congregazione di Carità è subentrata l'Eca e a quest'ultima il Comune a seguito dello scioglimento previsto dalla L.R. n. 14/78;

-che sulla attribuzione, quantificazione e liquidazione di detti contributi nel corso degli anni si sono creati diversi dubbi e con atto del consiglio comunale n. 57 del 28/09/1995 si provvedeva all'approvazione di un accordo transattivo con l'Asilo Infantile Marinozzi e la Società Operaia di Pollenza per la liquidazione di rendite relative agli anni passati, stabilendo che "*le stesse sarebbero state erogate subordinatamente allo svolgimento delle attività statutarie proprie dei due enti da accertarsi da parte dell'amministrazione comunale mediante la presentazione di circostanziate relazioni e corredate da documenti contabili, entro la fine di ciascun semestre*";

-che i beni relativi a detti lasciti, consistenti in immobili e terreni agricoli, nel tempo sono stati venduti dal Comune, e che a detta cessione non furono manifestate opposizioni né interessamenti di sorta;

-che tale cessione ha permesso evidentemente all'Ente il perseguimento di attività istituzionali, in ogni caso coerentemente ai desiderata testamentari;

- che la Giunta Comunale, dopo un approfondito esame delle condizioni sociali, economiche ed istituzionali per le quali la volontà del benefattore si era espressa a sostegno di coloro che si trovavano in condizioni di povertà e disagio economico, ha concluso nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione di sussidi relativi al lascito Lazzarini, in quanto trattasi di funzione ad oggi socialmente ed istituzionalmente assolta da enti pubblici tra i quali il Comune;

-che alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n. 250 del 18/12/2014 ha formalizzato tale determinazione;

-Che a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo del presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, notificato il 7/4/2015, prot. n. 3585 congiuntamente al Decreto Ingiuntivo n. 457/2015 del 26/3/2015, il Tribunale di Macerata ingiungeva al Comune di Pollenza di pagare immediatamente alla parte ingiungente la somma di euro 6.432,35 oltre interessi e spese di procedimento;

che in data 7.4.2015 - prot. n. 3578 - è stato notificato ricorso al TAR da parte della SOMS di Pollenza per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 18/12/2014;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/04/2015 si conferiva all'Avv. Antonella Menichelli con studio a Pollenza, l'incarico di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2015 di cui sopra;

che con successiva deliberazione di G.C. n. 78 del 20/4/2015 si conferiva al medesimo legale, ad integrazione dell'incarico di cui alla precedente deliberazione di G.C. n. 66 del 13/04/2015, l'ulteriore incarico di proporre opposizione all'atto di precetto del 3/4/2015, notificato il 7/4/2015, prot. n. 3584, con il quale si precetta il Comune di Pollenza di pagare entro il termine di giorni 10 dalla notifica (7/4/2015) la somma complessiva di euro 7.935,17 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, con avvertimento che, decorso tale termine, si procederà ad esecuzione forzata;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 4/5/2015 con la quale si negava la pertinenza per il pregresso e si stabiliva di sospendere per il futuro l'erogazione, a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, della rendita determinata ai sensi dell'accordo novativo di cui alla delibera consiliare n. 57 del 1995, sino a dimostrazione da parte della medesima Società, con le modalità stabilite nella stessa deliberazione, dell'effettivo svolgimento di attività conformi alle proprie finalità statutarie ed allo spirito del legato originario;

Visto l'ulteriore ricorso presentato per il tramite dei medesimi legali dalla SOMS al T.A.R. delle Marche notificato in data 7/7/2015, prot. n. 7684, contro il Comune di Pollenza per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2015 sopra citata;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 13/7/2015, con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al TAR delle Marche dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso con il ricorso di cui sopra e di conferire allo scopo all'Avv. Antonella Menichelli con studio a Pollenza e all'avv. Pierluigi Medei con studio a Treia, l'incarico della difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi, dando mandato al Sindaco di munire gli stessi di speciale procura;

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13/6/2016 con la quale, a seguito di nomina a consigliere comunale di Pollenza dell'avv. Antonella Menichelli e della conseguente rinuncia della stessa agli incarichi conferiti, si conferiva all'avv. Pierluigi Medei con studio a Treia, via Murat, n. 3 l'incarico della difesa del Comune nei già patrocinati dal precedente legale;

Richiamata la sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 34/17 del 13/02/2017, relativa al procedimento civile n. 1881/2015, promosso dal Comune di Pollenza contro la S.O.M.S., di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 457/15 sopra menzionato, con la quale il giudice dichiara fondata l'opposizione stessa e ne dispone l'accoglimento e per effetto di ciò, dispone la revoca del Decreto ingiuntivo di cui trattasi, condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio;

Esaminate le motivazioni della sentenza, nelle quali si evidenzia che, restando immutato il volere del benefattore, come trasfuso nella deliberazione di C.C. 57/1995, la S.O.M.S. avrebbe dovuto impiegare i proventi del legato nella cura, assistenza e sostegno dei soggetti più deboli, mentre, come risultato dagli atti prodotti dalla Società Operaia in giudizio, le attività svolte negli ultimi anni non appaiono conformi allo spirito del legato originario, né alle finalità statutarie, trattandosi per lo più di attività finalizzate all'organizzazione di eventi ricreativi – culturali, che niente hanno a che fare con il sostegno da portare agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina. Per tali ragioni, il giudice commenta: *“.. correttamente e comunque nell'esercizio dei poteri accreditati dalla delibera consiliare n. 57 del 1995 l'Ente valutava la non rispondenza allo spirito testamentario e alle norme statutarie, e dunque la carenza dei presupposti di diritto per la concessione delle somme, pretese poi con il decreto ingiuntivo, che quindi va revocato...”*

Il Giudice rileva infatti che *“..all'esito della documentazione in atti emerge pacificamente che tra le parti interveniva in data 19/07/1995 un accordo novativo, incorporato nella delibera di C.C. n. 57 del 28/09/1995 che stabiliva definitivamente l'entità della somma che il comune avrebbe dovuto erogare in favore della opposta annualmente in ragione dell'originario testamento olografo del Marchese Lazzarini...Risulta altresì pacifico tra le parti che tale versamento era condizionato al vaglio discrezionale dell'Ente circa la meritevolezza dell'operato della società opposta nello spirito dell'originario legato istituito dal de cuius Lazzarini..”*

Vista la nota acquisita al prot. n. 4928 del 6/4/2019 con la quale la S.O.M.S. ha trasmesso la relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018, richiedendo la liquidazione delle spese sostenute secondo le proprie finalità statutarie;

Esaminata la documentazione prodotta relativa all'anno 2018 e ritenuto che siano pertinenti all'originario legato del Marchese Lazzarini, in quanto trattasi di interventi per il sostegno da portare agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina le seguenti spese per un importo totale di €. 227,50 di cui:

- €. 77,50 acquisto strenne natalizie ospiti casa di riposo;
- €. 150,00 somma destinata alla Parrocchia a sostegno dei soggetti bisognosi del paese;

si ritengono invece non pertinenti in quanto non riconducibili a condizioni di disagio sociale ed economico le spese non documentate di complessive €. 5.215,00 relative a rimborso spese per ticket farmaceutici e prestazioni sanitarie a favore di soci della società operaia. Si rileva in particolare che i tickets sanitari e relative le prestazioni sanitarie trovano già una loro disciplina di sgravio sociale nella normativa regionale/statale.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
2. Di formulare agli uffici competenti il seguente atto di indirizzo:
autorizzare la liquidazione, sulla base della documentazione prodotta, della somma complessiva di euro 227,50 a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso per l'attività di sostegno agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina relativa all'anno 2018, dando atto tale somma è disponibile al cap. 1958 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
3. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
4. Di rendere, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 16-05-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Biagioli Simonetta

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 16-05-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 28-05-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 28-05-19, al 12-06-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario